STATUTO DELLA SOCIETÀ ENOLOGICA VERONESE APPROVATO...

Società enologica veronese

STATUTO

DELLA

SOCIETÀ ENOLOGICA VERONESE

approvato

DALLA ACCADEMIA DI AGRICOLTURA COMMERCIO ED ARTI DI VERONA

nella tornata del 3 Maggio 1866

VERONA

Stabilimento Tip. Vicentini e Franchini

1867.

CAPO I.

Denominazione della Società, suo scopo, mezzi per raggiungerlo, sua sfera d'azione, durata ed altre disposizioni generali.

§ 1.

Viene istituita una Società anonima (per azioni), con sua sede in Verona, sotto il titolo: Società Enologica Veronese.

§ 2.

Oggetto e scopo della Società è il perfezionamento dei vini della Provincia, e la cura di agevolarne, od aprirne lo smercio spezialmente all' estero.

§ 3.

In quanto però un azionista veronese posseda vigneti in altra delle limitrofe Provincie, verrà applicato, anco a riguardo di essi, quanto vale per quelli che tenesse nella Provincia nostra.

Non si potrà tuttavolta trarne vino, se non sieno siti in colle, e non offrano piena sicurezza che i vini tratti saranno degni di figurare a lato dei veronesi.

§ 4.

L' azione della Società si esercita di preferenza sulle uve prodotte nella regione dei colli. Soltanto da esse dovrà, di regola, cavarsi il vino destinato agli esteri mercati.

La Società avrà cura per altro di migliorare anco il vino della pianura, destinato più particolarmente ai consumi locali.

§ 5.

I vini confezionati non si porranno in commercio se non sotto il titolo *di vini della Società enologica Veronese;* e vi si dovrà sempre aggiungere il nome della località, nella quale si vendemmiarono le rispettive uve.

Questa ultima disposizione varrà anco pei casi previsti dal § 3.

§ 6.

Per raggiungere i suoi scopi la Società assume al proprio servizio, anco da estero Stato, un Direttore tecnico enologo di eminente capacità.

Saranno posti sotto di lui uno o più operatori enologi di riconosciuta capacità e probità.

§ 7.

Onde propagare al più presto i nuovi metodi di confezionamento in tutti i circondarj vinicoli verranno creati dei posti gratuiti di alunno.

Gli alunni avranno obbligo di prestarsi in tutto ciò che la Società credesse di occuparli per farne uomini pratici e capaci di portare poi, specialmente coll' esempio,

l'istruzione nelle varie parti della Provincia. Essi verranno dalla Società equamente retribuiti a seconda delle loro prestazioni.

Un apposito regolamento (§ 44 lett. *E*) fisserà le norme per la loro accettazione ed istruzione.

§ 8.

A seconda delle circostanze e dei bisogni verranno erette in uno o più circondarj vinicoli delle fattorie o stabilimenti per la provvista delle uve, pel confezionamento dei vini, imbottigliamento ed altro riferibile agli stessi.

§ 9.

La Società procurerà che abbiano luogo annuali esposizioni di vini e di uve in Verona, con distribuzione di premî ai più meritevoli; e vi promuoverà annui convegni scientifici e industriali per lo scambio delle reciproche esperienze e proposte.

§ 10.

Nello stesso intento di conseguire la produzione di vini di sempre maggior merito, scopo precipuo della Società, questa curerà inoltre la formazione di vivai per introdurre col loro mezzo in Provincia le più reputate qualità di viti; non che la fondazione di alcuni piccoli vigneti-modello a secco per migliorare le qualità delle uve ed aumentarne il prodotto.

Le norme relative stanno ai §§ 66, 67, 68 e 69.

§ 11.

La Società si costituisce per i primi cinque anni in via di prova. Se però i risultati del primo lustro saranno stati abbastanza favorevoli, e come tali in una pubblica radunanza riconosciuti dagli azionisti a semplice maggioranza di voti, in questo caso la durata della Società s'intenderà senz' altro estesa ad altri sette anni; e dovrà allora impartirsi alla azienda sociale tutta quella maggiore estensione che le circostanze fossero per esigere.

Le eccezioni a questa regola e le più particolarizzate disposizioni relative allo scioglimento della Società stanno nel Cap. VII. che versa sopra di esso.

§ 12.

I resoconti e gli avvisi generali della Società si pubblicano mediante la Gazzetta più diffusa della città di Verona.

Per gli avvisi nominativi ai membri della Direzione, ed agli azionisti provvedono i §§ 53-78-79.

§ 13.

In quanto nel presente Statuto non sieno stabilite delle norme speciali, valgono rispetto ai rapporti di diritto della Società le leggi vigenti.

CAPO II.

Numero e qualità delle azioni.

§ 14.

Il fondo capitale della Società viene fissato in 300,000 Lir. Italiane effettive, conflate da 1000 azioni da It. L. 300 ciascuna. Di queste se ne emettono per ora soltanto 700 nell' ammontare di It. L. 210,000. Sull' emissione delle altre decide la Società in generale adunanza a seconda del bisogno e dello ampliarsi degli affari (§ 80 Lett. *C*.).

§ 15.

Si riterrà formata la Società tosto che le azioni abbiano raggiunto il numero di almeno 300.

§ 16.

Nel primo anno, e precisamente nel mese di Giugno, verranno versate da ogni azionista tutte in una volta It. L. 100. Le altre It. L. 200 si verseranno nel secondo anno in quattro rate trimestrali di Lire 50 ciascuna, e nelle epoche che verranno determinate dalla Direzione Sociale.

§ 17.

All' atto del primo versamento saranno rilasciati dei certificati interinali, come l' unito formulare *A*; sui quali di volta in volta verrà fatta annotazione anco dei successivi rateali pagamenti.

Quanto a questi ultimi, potrà l'azionista farne il pagamento anco anticipato verso l'abbuono del corrispondente interesse del 5 per 100 in ragione d'anno.

§ 18.

Le azioni sono stilizzate a nome determinato, come l'unito formulare *B.* Sono fornite di tagliandi *(coupons)* per l'annuo dividendo, a norma del risultante utile netto; e potranno essere cedute mediante girata, secondo le norme delle leggi vigenti.

§ 19.

L'epoca dalla quale decorrerà il dividendo, verrà determinata, dietro voto dei revisori dei conti e conseguente proposta della Commissione direttrice, (§ 44. Lett. *C.*) nella seduta generale, in cui verrà discusso e votato il primo conto consuntivo sociale, Par. 8° Lett. *B.*

§ 20.

Verrà costituito un fondo di riserva, prelevandolo sui guadagni netti annuali. Sarà compiuto appena abbia raggiunto il decimo della somma nominale delle azioni emesse. Le norme per formarlo stanno al § 74.

§ 21.

Tutto il capitale della Società, compreso anche il fondo di riserva, serve di garanzia per gli obblighi incontrati dalla Società stessa.

Gli azionisti peraltro non rispondono in nessun caso alla Società, nè a' terzi per un importo maggiore di quello rappresentato dalle rispettive azioni; nè possono mai essere obbligati a restituire le somme, a titolo di dividendo, già in buona fede percette.

§ 22.

Tosto che sarà soscritto il *minimum* delle azioni del capitale di fondazione (§ 15), e che sarà stato sanzionato lo statuto dall' Adunanza generale dei Socj (§ 109), e che se ne sarà ottenuta l' approvazione dalla competente Autorità politica, si procederà alla redazione del documento notarile ed alla iscrizione presso la Camera di Commercio, secondo le leggi vigenti.

CAPO III.

Diritti ed obblighi degli azionisti.

§ 23.

Ogni azionista col firmare la carta d' associazione contrae l' obbligo di tutti i pagamenti portati dal § 16 e nei modi colà stabiliti.

§ 24.

L' azionista, che manca al pagamento d'una o d'altra rata, dovrà esborsare l'interesse del sei per cento dal giorno della scadenza sino a quello dell' effettivo pagamento. Nel caso di mora oltre ad un mese dopo il seguito avviso, la Società, osservato il disposto dell'Articolo 221 Cod. comm.,

potrà rimborsarsi mediante la vendita dell' azione in via privata, salvo ogni altro diritto di lei ad ulteriore regolare regresso.

§ 25.

Versato l' intero importo delle It. L. 300, l' azionista riceve in consegna, verso restituzione del certificato interinale, il formale documento della azione come l' unito formulare *B.*

§ 26.

Nelle relazioni colla Società si riguarderanno come proprietarî delle azioni soltanto coloro che sono iscritti come tali nel libro delle azioni. Perciò i giranti e giratarj d' una azione avranno obbligo di notificare immediatamente l' avvenuta girata alla Direzione sociale.

§ 27.

Ogni azione gode il diritto al percipimento dalla cassa sociale del corrispondente dividendo sugli utili (§ 74 lett. *B.*)

§ 28.

L' azionista ha un voto deliberativo per ogni sua azione nelle adunanze generali della Società. Volendo egli esercitare il suo diritto di votazione, deve depositare le sue azioni almeno 15 giorni prima presso la Direzione della Società oppure nei luoghi che verranno a tale uopo designati dalla stessa.

Per altro non può accumulare in sè più di dieci voti in proprio nome, o per procura.

§ 29.

Durante il lustro della prova (§ 11) ogni azionista può consegnare alla Società in commissione per la vendita quei vini dei proprii vigneti, che nelle annuali esposizioni enologiche avessero riportato il premio.

Passato il periodo della prova, potranno essere consegnati anco tutti que' vini proprii che, previo rigoroso esame, venissero riconosciuti assolutamente meritevoli dal Direttore tecnico e dal Comitato esecutivo (§ 36).

§ 30.

Ogni azionista, dietro adesione di volta in volta del Comitato esecutivo, può consegnare alla Società le proprie uve o parte di esse perchè ne fabbrichi vino per conto di lui. Convenuto d'accordo il prezzo dell'uve, verrà esso poi per ragione di conteggio prelevato dal ricavato dalla vendita del vino unitamente alla spesa di fabbricazione e di vendita, applicando per detta spesa la media risultata nel consutivo di quell'anno in ragione di ettolitro. Se vi avrà utile, la Società oltre al prezzo senza interesse dell'uva, dovrà passarne il trenta per cento all'azionista, Il convenuto prezzo dell'uva dovrà essere all'azionista. pagato anche se risultasse una perdita, diminuito sempre però della metà delle spese di fabbricazione e di vendita, da determinarsi come sopra.

§ 31.

I Comuni che prendono parte alla Società, per quanto riflette le loro azioni e le loro possidenze, hanno tutti i diritti e tutti gli obblighi degli altri azionisti ed, appartenendo ai Soci fondatori, le prerogative degli stessi (§ 35).

§ 32

Ad ogni azionista è libero di visitare le cantine nei modi e nelle epoche stabilite dal Comitato esecutivo: così pure di prendere ispezione del bilancio, quando ne sia pubblicato l'avviso.

§ 33.

Agli azionisti compete in ogni tempo il diritto di visitare i vigneti-modello a secco (§ 10) ed, ottenutone il permesso dal Direttore tecnico e dal Comitato esecutivo, di mandarvi a proprie spese lavoratori proprj, perchè coll'esempio e la pratica vi si istruiscano, non che, sempre in ordine alla priorità delle domande, e nella quantità colle varie domande compatibili, di avere gratuitamente magliuoli delle nuove varietà di viti che col mezzo dei vivai della Società si andassero indroducendo.

§ 34.

Quelli che saranno divenuti azionisti già colla prima emissione di 700 azioni, della quale parla il § 14 sono soci fondatori.

§ 35.

I soci fondatori godono i seguenti privilegi:

A) Nelle provvigioni da accordarsi alla Società per le vendite dei loro vini sulle piazze estere il vantaggio del 25 per 100 meno, in confronto degli altri azionisti.

B) Possedendo dieci azioni, il diritto alla nomina d'un posto di alunno, e possedendone cinque, di mezzo posto.

C) Emettendosi nuove azioni, la preferenza nell'acquisto delle stesse sopra altri aspiranti.

CAPO IV.

Direzione ed amministrazione della Società.

§ 36.

La Direzione ed amministrazione della Società è affidata ad una Commissione direttrice, assistita da un Comitato esecutivo.

§ 37.

La Commissione direttrice, alla quale spettano la direzione generale della Società e la sorveglianza sull' andamento degli affari, è composta:

a) d' un Presidente, eletto fra gli azionisti dimoranti in Verona.

b) di 20 membri scelti fra gli azionisti possidenti e possibilmente per una metà dimoranti nei diversi circondarii vinicoli della Provincia e precisamente:

Pel Circondario che comprende Bordolino e tutti i colli più o meno prossimi al Garda e, con una designazione più larga, tutti i colli della nostra Provincia siti a destra del Fiume Adige,	*membri N.*	5
Pel Circondario che, comprendendo la Valpolicella, dalla sinistra riva dell' Adige e da Prun discende fino ai colli sopra urbani fuori porta S. Giorgio	»	6
Per tutte le regioni montane site fuori di Porta Vescovo e che comprendono la Valle Pantena, Montorio, Pigozzo, Marcellise, Mezzane, Illasi, Colognola, Cazzano, Soave, Monteforte e la parte Veronese di Terrossa e Gambellara	»	6
Per tutte le campagne di pianura della Provincia.	»	3
	Totale N.	20

§ 38.

Il Comitato esecutivo, al quale spettano l'amministrazione e direzione immediata della gestione sociale, viene formato dal Presidente della Commissione direttrice e da sei membri della stessa, dimoranti in Verona; uno dei quali sarà designato dall'adunanza generale dei socî (§ 80 lett. *A.*) a fungere quale Vice-presidente.

§ 39.

La Commissione direttrice e il Comitato esecutivo, onde porre in atto le respettive incombenze e le operazioni tutte dirette al conseguimento dello scopo sociale, hanno a propria disposizione due impiegati: cioè, un Amministratore ed un Direttore tecnico-enologo.

Il primo funge anco quale Segretario relatore e Cassiere (§ 57 lett. *L.* e Par. 59.).

Il secondo può esser assistito da uno o più enologi secondo il bisogno (§ 6.).

§ 40.

La gestione sociale viene controllata da tre revisori, eletti fra gli azionisti dimoranti in Verona.

Essi hanno diritto di visitare in ogni tempo le cantine; di esaminare i registri, le corrispondenze dell'Amministratore e lo stato di cassa. Ricevono segnatamente i bilancî preventivo e consuntivo loro comunicati dalla Commissione direttrice, e li presentano con le proprie osservazioni all'adunanza generale degli azionisti.

§ 41.

Ad ognuno dei 20 membri della Commissione direttrice e dei tre revisori viene nominato un sostituto, dimorante nello stesso luogo, il quale in caso d'impedimento ne funge le veci.

§ 42.

Il Presidente, il vice-presidente, i membri della Commissione direttrice, quelli del Comitato esecutivo, i revisori, e tutti i relativi sostituti vengono eletti dagli azionisti in generale adunanza. Durano in carica tre anni; ma possono essere rieletti. Le loro funzioni sono onorarie; ma le spese incontrate nel disimpegno delle stesse vengono dalla Società rimborsate.

§ 43.

Se uno dei loro posti si fa vacante prima dell' espiro del termine legale, la prossima adunanza generale lo rimpiazza.

§ 44.

La Commissione direttrice ha specialmente le seguenti incombenze:

A) Nomina l'Amministratore, il Direttore tecnico enologo e gli altri enologi, e ne fissa i rispettivi salari.

B) Salva l'omologazione dell'adunanza generale degli azionisti, esamina, approva od emenda il preventivo delle spese presentato annualmente dell' Amministratore, e riveduto dal Comitato esecutivo.

C) Salva l'omologazione di cui all'antecedente lettera, rivede, approva ed emenda il bilancio sociale; fissa il *quantum* degli utili dell'anno debbasi prelevare a favore del fondo di riserva (§ 20), e come debba essere impiegato; fissa il procento dei dividendi; e pubblica tutti gli ottenuti risultati sopra la Gazzetta, come è fissato al § 12; colla osservazione che ad ogni azionista resta libero di prendere ispezione dei relativi atti, ed in pari tempo comunica il bilancio ai revisori (§ 40).

D) Determina, secondo le esigenze della Società i luoghi nei quali devono essere erette fattorie, fondati vivai e vigneti-modello a secco.

E) Stabilisce con apposito regolamento il numero degli alunni da accettarsi, e le modalità della loro accettazione o dimissione (§ 7).

F) Delibera sopra oggetti d'interesse generale della Società, o speciale dei singoli circondarj vinicoli, in quanto non sieno di particolare attribuzione del Comitato esecutivo, o della adunanza generale degli azionisti.

§ 45.

Onde lo zelo e la solerzia dell'Amministratore e del Direttore tecnico enologo siano il più possibile stimolati, la Commissione direttrice procurerà che il loro onorario (§ 44 lett. *A*) si componga, almeno in parte, mercè una caratura sugli utili netti della Società.

§ 46.

Ogni membro della Commissione direttrice ha la facoltà di ispezionare in qualsiasi tempo i registri e le corrispondenze dell'amministrazione, di esaminare lo stato di cassa, e di visitare le cantine e i depositi.

§ 47.

La Commissione direttrice viene convocata dal Presidente in sessione ordinaria almeno due volte l'anno: l'una prima della vendemmia; l'altra, confezionato il vino. Convocazioni straordinarie hanno luogo ogni volta che il Comitato esecutivo lo trovi necessario, ed anco quando almeno sei membri della stessa Commissione direttrice ne facciano domanda scritta.

§ 48.

Il Comitato esecutivo ha spezialmente le seguenti incombenze:

A) Provvede per la redazione del documento sociale, per la sua iscrizione presso il Tribunale di Commercio (§ 22), ed in generale per l'esatta osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla Società.

B) Cura entro i limiti del preventivo, e secondo le determinazioni della Commissione direttrice, la istituzione delle fattorie, dei vivai, dei vigneti-modello, l'affittanza o costruzione delle cantine, la provvista degli utensili occorrenti pel confezionamento, conservazione o trasporto dei vini, e stabilisce la somma da impiegarsi nella compera delle uve.

C) Dispone l'opportuno per lo smercio dei vini, ne fissa i prezzi, determina le piazze di deposito o di vendita, i mezzi di spedizione, i commissionari, i corrispondenti.

D) Delibera sulla convocazione di straordinarie adunanze generali degli azionisti.

E) Rappresenta la Società avanti le pubbliche Autorità, e verso i terzi in tutti gli affari sociali, acquista diritti ed assume obblighi in nome della medesima, stipula

contratti, rilascia mandati, promuove cause, conchiude transazioni e compromessi.

F) Sorveglia immediatamente l'Amministratore, il Direttore tecnico e gli enologi, impartisce loro le necessarie istruzioni, prende parte alla provvista delle uve, fissa le mercedi dei lavoratori, tiene il controllo delle fattorie e delle cantine.

G) Dirige l'Istituto degli alunni, vigila sulla istruzione degli stessi, ne fissa le mercedi: dirige e vigila i vivai e i vigneti-modello.

K) Eseguisce quanto viene deliberato dalla Commissione direttrice, e provvede in genere, in linea esecutiva, a tutto ciò che ritiene proficuo allo scopo della Società.

§ 49

Il Comitato esecutivo si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta al mese per trattare dell'ammininistrazione sociale. Peraltro il Presidente può convocarlo in sessione straordinaria ogni volta che lo reputi opportuno.

Il Presidente stesso distribuisce fra i membri del Comitato le singole incombenze, Esso, e in sua mancanza il Vice-presidente, dirige le discussioni, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, e firma i mandati sulla cassa sociale.

§ 50.

Egli prende in via di urgenza le disposizioni necessarie pel migliore andamento della Società, sottoponendole successivamente, nei casi previsti dal presente Statuto, all'approvazione del Comitato esecutivo, della Commissione direttrice, o dell'Adunanza generale degli azionisti.

§ 51.

Il Presidente e in sua mancanza il Vice-presidente esercita il diritto di firma a nome della Società; questo diritto può essere anche deferito ad uno o più membri del Comitato esecutivo.

§ 52.

La firma sociale è stabilita come segue: « Società enologica Veronese » poi segue la sottoscrizione del firmante.

§ 53.

Le convocazioni della Commissione direttrice e del Comitato esecutivo si effettuano mediante lettere di invito da spedirsi ad ogni membro che deve intervenire.

Al modo più opportuno e sicuro di spedizione provvede la stessa Commissione direttrice.

Nella lettera d'invito, che perciò sarà suggellata, vengono indicati gli oggetti da trattarsi.

§ 54.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione direttrice occorre l'intervento almeno di 10 membri, oltre al Presidente.

Per quelle del Comitato esecutivo almeno di 4 membri, oltre al Presidente.

Tanto nelle une che nelle altre le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti; ed i voti vi si calcolano, non secondo il numero delle azioni, ma secondo quello delle persone votanti.

A parità di voti prevale il partito appoggiato dal voto di chi presiede alla seduta.

I processi verbali delle sedute, redatti di regola dall' Amministratore, (§ 57 lett. *L*), vengono firmati dal Presidente e da tutti i votanti.

Le spedizioni sono firmate dal Presidente, dall'Amministratore e rispettivamente da un membro della Commissione direttrice e da uno del Comitato esecutivo.

§ 55.

I membri della Commissione direttrice domiciliati fuori di Verona e loro sostituti, invigilano sull'andamento degli affari sociali nel rispettivo loro circondario, eseguiscono nello stesso le incombenze che vengono loro affidate dal Presidente o dal Comitato esecutivo, e presentano nelle sessioni della Commissione direttrice, oppure anche fuori delle medesime al Presidente della stessa le loro relazioni e proposte. Gli stessi intervengono in ispecie nei contratti che riflettono gli acquisti delle uve, e la fissazione delle mercedi pei lavori occorrenti nel loro circondario.

§ 56.

L'amministratore presta una cauzione, da fissarsi dalla Commisssione direttrice, mediante pupillare assicurazione, o mediante deposito di titoli di pubblico credito al corso della borsa.

§ 57.

Immediatamente soggetto al Comitato esecutivo, ed esecutore degli ordini dello stesso, egli viene in particolare incaricato :

A) dell' effettuazione delle compere e fabbricazione di locali e utensili dal Comitato esecutivo stabiliti, o delle relative affittanze;

B) della stipulazione de' contratti di prestazioni di opere ed altri determinati dal Comitato stesso;

C) della spedizione e vendita di merci;

D) delle corrispondenze mercantili;

E) dell' esatta tenuta del libro delle azioni, non che dei libri e registri mercantili secondo le leggi e le regole commerciali;

F) della sorveglianza dei lavori non soggetti al Direttore tecnico;

G) della compilazione degli annui preventivi e dei bilanci, e della loro presentazione in tempo opportuno alla Commissione direttrice;

K) della comunicazione di tale compilazione ai revisori per gli effetti del § 40;

I) della compilazione e presentazione al Comitato esecutivo di prospetti trimestrali sullo stato della azienda sociale;

L) della redazione dei processi verbali delle sedute, tanto generali dei soci, che della Commissione direttrice e del Comitato esecutivo;

M) di tutte quelle altre speciali mansioni amministrative che il Comitato esecutivo sarà per affidargli.

§ 58.

Di regola l' amministratore interviene a tutte le sedute generali e della Direzione. In quanto il Presidente credesse in taluna non conveniente la presenza dell' Amministratore, dovrà esso per la redazione del processo verbale di

seduta essere supplito dal più giovane dei membri della Direzione sociale intervenuti.

§ 59.

L'amministratore tiene in custodia la cassa manuale sino alla somma determinata dalla Commissione direttrice, eseguisce gli incassi ed effettua i pagamenti.

Sino a che le circostanze sociali non esigessero la istituzione d'un apposito Cassiere, e di un relativo regolamento di Cassa, la Commissione direttrice depositerà presso la locale civica Cassa di Risparmio tutte le somme sociali giacenti, e possibilmente si concerterà colla medesima per l'attuazione d'un conto corrente fra le due Istituzioni.

§ 60.

Ogni pagamento dovrà essere autorizzato da apposito mandato, che abbia la firma del Presidente o Vice-presidente, non che dell'amministratore; e dovrà essere giustificato dalla relativa quietanza.

§ 61.

Il Direttore tecnico è immediatamente soggetto al Presidente ed al Comitato esecutivo, e riceve dai medesimi ordini ed istruzioni.

§ 62.

Determina le uve da acquistarsi. È però obbligato a farne acquisto in ognuno dei circondarj vinicoli, non obliterando il disposto al § 8. Insieme ad un membro del

Comitato esecutivo, o della Commissione direttrice, stipula i contratti di compera delle stesse e di loro tradotta alle cantine

§ 63.

Stabilisce l'epoca per la vendemmia delle uve comperate, e la maniera di eseguirla; dirige tutte le operazioni della vinificazione, sorveglia i lavoratori a lui soggetti; provvede al modo di preparare la merce per la spedizione; tiene regolarmente i registri delle cantine secondo le norme additategli dal Comitato esecutivo.

§ 64.

Di concerto col Presidente e col Comitato esecutivo sottopone alla Commissione direttrice le sue proposte per la erezione delle fattorìe, e per la introduzione di tutte quelle operazioni agricole e tecniche che egli credesse convenienti pel miglioramento delle condizioni vinicole della Provincia, o d'alcune sue parti.

§ 65.

Diretto dai membri del Comitato esecutivo, e della Commissione direttrice a ciò incaricati (§ 55) egli si procaccia le cognizioni pratiche locali che possano servirgli di guida nelle future operazioni. Deve perciò esaminare le qualità del suolo nei varj distretti vinicoli, le condizioni atmosferiche, le posizioni, le diverse specie di vini già prodotti, e quelle delle uve e suggerisce quei metodi che reputa opportuni per la sostituzione di nuove qualità, e per migliorare la coltivazione della vite.

§ 66.

A tale scopo, e per raggiungere più direttamente i fini che si propone il § 10, in altra delle fattorie della Società saranno prese in affitto poche pertiche censuarie di terreno, le più adatte all' uopo, ed in esse a spese sociali verranno istituiti de' vivai di viti, scegliendole fra le più accreditate d'altri paesi e del nostro; e verranno fondati dei vigneti-modello a secco ed a ceppaja più o meno bassa, esperendovi i più accreditati fra i varî sistemi in uso, compreso pur quello del nessun sostegno.

§ 67.

Il Direttore tecnico, che è obbligato più particolarmente ad istruire ed addestrare gli alunni nella fabbricazione del vino; dovrà istruirgli eziandio intorno a quella coltivazione; e gli alunni dovranno prestarsi, anco materialmente, nelle operazioni agricole relative.

§ 68.

Il Direttore tecnico dovrà comunicare annualmente in iscritto alla Commissione direttrice il metodo dei processi adoperati tanto per la fabbricazione del vino quanto per la coltura dei vigneti, unendovi gli ottenuti risultati.

La Commissione direttrice dovrà poi pubblicarli mediante il Giornale dell' Accademia, ed altri Periodici.

§ 69.

Onde promuovere specialmente sui colli della Provincia la coltura a secco ne' modi indicati al § precedente,

la Società distribuisce ogni anno due premî di It. L. 100, accompagnati da attestati di lode, ai Castaldi o Mezzadri della Provincia i quali abbiano meglio fondato uno dei detti vigneti: e due premî di It. L. 50, pure accompagnati da attestati di lode, a que' fra loro che l'avessero meglio coltivato.

Se il merito fosse specialmente da attribuirsi al proprietario del fondo, potrà a lui dalla Società essere conferita una medaglia d'onore.

§ 70.

L'Amministratore ed il Direttore tecnico vengono assunti mediante contratto, nel quale è stabilita la durata del loro servizio, e sono fissate con maggiore dettaglio le modalità alle quali devono attenersi nell'esercizio delle loro incombenze.

Nella stipulazione del contratto si dovrà aver riguardo al disposto dal paragrafo 45.

§ 71.

Quando il maggiore sviluppo della azienda sociale esigesse l'assunzione di altri impiegati, la Commissione direttrice ne farà analoga proposta alla adunanza generale degli azionisti.

§ 72.

Tutte le questioni che possono derivare dai rapporti di associazione fra la Società ed i singoli azionisti, fra la Società e la Commissione direttrice, od il Comitato esecutivo, o fra i singoli membri dello stesso, si decidono da

un giudizio arbitramentale nel luogo, ove risiede la Società, alla cui decisione ambe le parti devono inappellabilmente sottostare. A tale scopo ciascuna parte elegge per tale caso due giudici arbitri, i quali alla lor volta nel caso in cui non si possa conseguire tra loro la maggioranza assoluta di voti, ne eleggono un quinto. Ogni parte è obbligata di far comunicare alla controparte in via giudiziale, o mediante notificazione notarile, i giudici arbitramentali da lei scelti.

Se l'una o l'altra delle parti si rifiutasse a tale scelta dei propri arbitri, oppure nel caso che gli arbitri nominati dovessero procedere alla scelta del quinto arbitro, e non andassero d'accordo sulla stessa, si chiederà la nomina dei primi arbitri non scelti dalle parti, oppure del quinto arbitro presso il r. Tribunale, entro la cui giurisdizione giace la sede della Società.

CAPO V.

Gestione della Società.

§ 73.

L'anno amministrativo della Società incomincia col primo Gennajo e termina col 31 Dicembre. Alla fine di ogni anno il Consiglio di amministrazione fa redigere l'inventario degli attivi, e dei passivi della Società, e forma indi il bilancio.

§ 74.

L'utile netto realizzato dalla Società viene ripartito:

a) Un tre per 100 almeno ed un 10 per 100 al più, secondo la proposta della Commissione direttrice e le decisioni dell'adunanza generale, si mettono a favore del fondo di riserva.

b) Il resto si distribuisce agli azionisti qual dividendo, mediante cedole (coupons) pagabili al primo Luglio di ogni anno.

§ 75.

I tagliandi delle azioni non incassati entro cinque anni dall'epoca in cui divennero pagabili, vanno a beneficio della Società.

CAPO VI.

Adunanze generali degli Azionisti.

§ 76.

I Socii vengono convocati per la prima volta dal Comitato promotore ed organizzatore (§ 109) allo scopo di sanzionare lo statuto, e di fare le nomine, di cui il § 80.

§ 77.

Vi avrà una adunanza generale obbligatoria ogni anno, possibilmente entro il mese di Giugno. Ve ne avranno di straordinarie ogni volta che il Presidente o il Comitato esecutivo lo trovi necessario, ovvero quando più azionisti,

le cui azioni complessive formino almeno la decima parte del capitale di fondazione, lo dimandino con un atto da loro sottoscritto e motivato.

§ 78.

Le convocazioni alle generali adunanze dovranno essere fatte mediante apposita scheda da recapitarsi al domicilio d'ogni singolo socio a mezzo postale, ed almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Nella scheda saranno indicati, oltre il luogo e l'ora dell'adunanza, i singoli oggetti da trattarvisi.

§ 79.

Oltre a ciò verrà pubblicato a mezzo del giornale più diffuso di Verona quindici giorni prima e per tre volte consecutive lo stesso invito, in forma d'avviso, coll'indicazione pure di tutti gli oggetti da trattarvisi.

§ 80.

La generale adunanza dei Socii

A) nomina il Presidente della Commissione direttrice, i membri della medesima; quelli del Comitato esecutivo, designando quale fra quelli di questo ultimo avrà la qualifica di vice-presidente; i revisori dei conti, e tutti i rispettivi sostituti.

B) Udito il rapporto dei revisori dei conti (§ 40), conferma o modifica le proposte della Commissione direttrice sopra il preventivo sociale, sopra il bilancio consuntivo, i dividendi, ed il fondo di riserva.

C) Delibera, dietro proposta della Commissione direttrice, sopra l' opportunità dell'emissione delle residue 300 azioni (§ 14), non che sopra tutti gli oggetti indicati nell' avviso di convocazione.

§ 81.

Ogni azionista può due mesi avanti l'annuale adunanza generale (§ 77) indirizzare al Comitato esecutivo delle proposizioni da sottoporsi alla adunanza medesima: queste saranno inserite nell' avviso di convocazione quando la maggioranza del Comitato vi assenta, oppure quando l'azionista presenti una mozione firmata da dieci Soci.

§ 82.

Il Presidente propone gli oggetti della deliberazione, dirige la discussione, accorda la parola agli azionisti nell'ordine, in cui ne viene fatta ricerca, raccoglie i voti, e ne pubblica il risultato.

§ 83.

Per la legalità d' una seduta generale si esige che sia presieduta dal Presidente o dal Vice-presidente, e che vi assistano almeno due membri della Commissione Direttrice e due del Comitato esecutivo; e che inoltre sieno presenti almeno 18 azionisti i quali rappresentino almeno 80 azioni. Mancando questo ultimo intervento, verrà convocata a breve termine una nuova adunanza, nella quale sarà deliberato qualunque sia il numero degli azionisti intervenuti.

§ 84.

Le donne, i corpi morali e le persone, che non hanno la libera amministrazione della propria sostanza, intervengono mediante i loro legali rappresentanti, o mediante procuratori di loro scelta.

§ 85.

È pure concesso ad ogni socio il farsi rappresentare da altro socio. Nessuno però potrà assumere più d' una rappresentanza.

§ 86.

Per la validità delle deliberazioni dell' adunanza generale non si ha riguardo che ai voti degli azionisti intervenuti in persona o mediante procuratore.

Non potrà però mai essere deliberato che sopra gli oggetti indicati nella cedola d' invito. A questa condizione le deliberazioni degli intervenuti obbligano i socii assenti.

§ 87.

Nelle adunanze si delibera sempre a scrutinio segreto, e di regola a pluralità assoluta di voti.

Fra più partiti, o più nomi proposti ai voti, prevarrà quello che avrà riportato, colla maggioranza assoluta, anco la relativa.

§ 88.

Sarà necessaria la maggioranza almeno di due terzi di voti per la sanzione di tutte le proposte tendenti ad indurre modificazioni od aggiunte nello statuto, e portanti particolarmente un aumento del fondo capitale della Società, la prolungazione della sua durata, e lo scioglimento della stessa prima del termine stabilito dal presente Statuto.

Per la loro sanzione sarà inoltre necessario l' intervento di tanti azionisti, che, uniti, rappresentino almeno il terzo delle azioni sociali emesse.

Mancando un tale intervento, sarà convocata a breve termine altra adunanza generale, in cui sarà deliberato qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Se questi però non vi rappresentino il numero delle azioni sopra indicate, la proposta non potrà aversi per sanzionata, se non ottenga i tre quarti almeno dei suffragi presenti.

Però in nessun caso mai, nè col mezzo di nessuna anco specialissima votazione, la Società potrà alterare le disposizioni del § 21.

§ 89.

I voti per le nomine non si calcolano secondo il numero delle azioni, ma secondo quello delle persone votanti.

In tutte le altre deliberazioni si calcolano secondo il numero delle azioni, fermo il disposto al § 28.

§ 90.

La nomina alle cariche si fa nel modo seguente. Ogni socio sopra una scheda portante il timbro sociale propone i propri candidati a ciascuna carica, cioè pel Presidente,

pei membri della Commissione direttrice, pei revisori, e per tutti i rispettivi sostituti. Lo spoglio delle schede viene operato dal Presidente coll' intervento di due Socii. Se nella prima votazione non si raggiunge la maggioranza assoluta per tutti quelli che dovrebbero riuscire eletti, si ripete per il numero mancante la votazione sopra quelli che nell' anteriore giro di scrutinio, dopo la maggioranza assoluta, riportarono il maggior numero di suffragi, prendendosene un numero doppio di quello che ancora rimane a nominarsi.

Non ottenendosi nemmeno con ciò per tutti quelli che dovrebbero riuscire eletti la maggioranza assoluta, si raccoglieranno, seduta stante, nuove schede sopra le quali si procederà come sopra le prime.

§ 91.

Seguita la nomina dei 20 membri della Commissione direttrice e dei loro sostituti, la Presidenza sottoporrà ai voti tutti i dimoranti in Verona, tanto de' primi che dei secondi, ed i sei per ambo le classi, che avranno riportato maggior numero di voti, resteranno rispettivamente eletti a membri del Comitato esecutivo, ed a loro sostituti.

L' adunanza determinerà pure a scrutinio segreto quale fra i sei primi eserciterà l' ufficio di Vice-presidente.

§ 92.

Ottenendosi parità di voti, verrà sempre rinnovata la ballottazione. Se nemmeno con questa seconda prova di scrutinio la parità venisse tolta, quando si tratti di cariche, deciderà la sorte. Per ogni altro oggetto non personale, il Presidente della seduta ha, come tale, un ulteriore voto decisivo.

§ 93.

I processi verbali delle adunanze generali, ai quali va unito ogni volta l'elenco degli azionisti presenti, saranno redatti dall'amministratore, ed in sua mancanza dal più giovane dei membri presenti della Commissione direttrice; e dovranno comunicarsi alla Società nella adunanza prossima successiva.

Essi vengono firmati dal Presidente della seduta, e da almeno due azionisti presenti.

§ 94.

Non è permesso eleggere, e votare per acclamazione.

§ 95.

Nessuno può votare quando trattasi di affare che lo riguarda. I Soci in carica, eccettuati i revisori, non possono votare nell'approvazione del Consuntivo.

CAPO VII.

Scioglimento della Società.

§ 96.

La Società si scioglie da sè collo spirare dei 12 anni, quando nell'adunanza generale dell'undecimo anno non ne fosse stata ammessa la prolungazione.

§ 97.

Si scioglie anco prima degli anni dodici, passati però i cinque anni della prova (§ 11), semprechè, fatta la mozione dello scioglimento dal comitato esecutivo ovvero da un numero d'azionisti che possa provare il possesso di due terzi delle azioni emesse, venga la mozione stessa ammessa in generale adunanza colle norme speciali fissate al § 88.

§ 98.

La Società deve poi sciogliersi in qualunque tempo, e senza bisogno di votazione sociale, quando un bilancio debitamente approvato dimostra la perdita del fondo di riserva, e d' una metà del fondo capitale emesso.

§ 99.

Sciogliendosi la Società, si passa alla liquidazione del fondo sociale.

§ 100.

Per la effettuazione della liquidazione la Commissione direttrice nomina una Giunta liquidatrice composta di tre membri, i quali verranno notificati al Tribunale di commercio per gli effetti di legge.

§ 101.

Colla nomina della Giunta liquidatrice cessano le funzioni del Comitato esecutivo.

§ 102.

La Giunta liquidatrice procede immediatamente alla realizzazione degli attivi, ed al pagamento dei passivi della Società, liquidando i conti e tutte le pendenze, per distribuire indi il capitale liquidato agli azionisti tanto per azione.

§ 103.

Questo operato sarà riveduto dalla Commissione direttrice, ed il risultato pubblicato a mezzo della Gazzetta (§ 12).

§ 104.

Ogni azionista è autorizzato a prendere ispezione degli atti e conteggi, ed a farvi le eventuali sue osservazioni ed eccezioni.

§ 105.

Le questioni, che insorgessero, verranno decise da arbitri inappellabili scelti da ambe le parti, seguendo in tal caso le norme prescritte dal § 72.

§ 106.

Decise nel modo anzidetto le eventuali controversie, e scorso il termine prescritto dal § 245 del Cod. com.; l'operato della Giunta liquidatrice acquista il valore di cosa giudicata, ed ogni azionista può ritirare dalla cassa sociale l'assegnatogli quoziente.

CAPO VIII.

Disposizioni transitorie.

§ 107.

L'Accademia d'Agricoltura Commercio ed Arti, di Verona, promotrice della Società enologica Veronese, se ne costituisce Comitato organizzatore a mezzo d'una Commissione da essa nominata di dieci membri, cinque dei quali suoi Soci.

§ 108.

Sarà cura del Comitato organizzatore di raccogliere in base al presente Statuto, votato dall'Accademia, le firme alle azioni sociali, facendo, oltre che ai privati, appello alla locale Camera di Commercio, al Comune cittadino, e a tutti i Comuni della Provincia.

§ 109.

Raggiunto nelle soscrizioni il *minimum* voluto dal § 15, e così costituita la Società, il Comitato organizzatore ne assumerà la direzione interinale, convocando senza ritardo i Soci per la approvazione del presente Statuto, e per la nomina delle Cariche § 80.

L'anno in cui segue per la prima volta la nomina delle cariche sarà computato per intero nel triennio della loro durata.

§ 110.

Seguite le nomine, resta sul fatto finita ogni azione dell'Accademia, e del Comitato organizzatore.

§ 111.

Il Comitato organizzatore, durante la breve sua direzione interinale, moverà preghiera fraterna alla Società enologica Trentina, perchè permetta alla Veronese d'assumere in quella dieci azioni, esternando il pur fraterno desiderio che altrettante essa ne assuma nella Società enologica Veronese.

Nella tornata dell' Accademia di Agricoltura del 10 gennajo 1867 si addivenne alla nomina del Comitato Organizzatore la Società stessa, che risultò composto dei seguenti nomi:

Pompei Conte Antonio . . Socio dell' Accademia
Calza Dott. Carlo idem
Bertoncelli Prof. Bartolommeo idem
Messedaglia Ing. Filippo idem
Pellegrini Gaetano *di Fumane* idem
Murari-Bra' Co. Enrico
Mazzotto Ing. Antonio *di Sambonifacio*
Bertoldi Antonio
Mazzoni Francesco Banchiere

Farinati degli Uberti Dott. Amedeo pure Socio dell' Accademia e Segretario di detto Comitato Organizzatore, al quale in ispecialità potranno indirizzarsi coloro che desiderano rendersi azionisti, ed al qual uopo ne viene indicata l' abitazione = Corso Cavour = Casa Boccoli, Civico Numero 2762.